



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7/03/2010

ADDI' 7/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RCDANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: Marrazzo

Deliberazione n. 172

Oggetto:

Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale previa sospensione del decreto legge 5 marzo 2010, n. 29, recante "Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2010, n. 54) e in particolare degli articoli 1 e 2.



172 - 7 MAR. 2010

Oggetto: Ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale, previa sospensiva, del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante "Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2010, n. 54) e, in particolare, degli articoli 1 e 2.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Vice Presidente della Regione Lazio, di concerto con l'Assessore Enti Locali. Reti Territoriali Energetiche, Portuali, Aeroportuali e dei Rifiuti.

VISTO l'art. 127, comma secondo della Costituzione;

VISTO l'art. 41, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante "Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2010, n. 54) e, in particolare, l'articolo 1 (Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108) e l'articolo 2 (Norma di coordinamento del procedimento elettorale);

RITENUTO che le richiamate disposizioni del decreto-legge appaiono illegittime e gravemente lesive delle competenze che la Costituzione riserva alle Regioni, con particolare riferimento agli articoli: 122, comma primo, che riserva alla legge regionale la disciplina delle elezioni regionali - anche alla luce della giurisprudenza costituzionale al riguardo (*ex multis* sentenze Corte Costituzionale n. 196 e 201 del 2003, n. 2 del 2004 e n. 12 del 2006); articolo 72, comma quarto, per essere il decreto-legge intervenuto in materia elettorale, essendo ciò inibito sia dall'articolo 72, comma quarto stesso, sia dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400; articolo 77, comma secondo, per avere il Governo fatto ricorso ad una decretazione di urgenza asseritamente interpretativa e retroattiva; articoli 3 e 48, per l'irragionevole disciplina indotta dal decreto, per di più aggravata dall'autoqualificazione di decreto-legge "interpretativo"; articolo 111, avendo il decreto-legge in questione alterato le garanzie costituzionali del giusto processo, incidendo retroattivamente e unilateralmente su procedimenti giurisdizionali in corso, con ciò anche alterando la garanzia del giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 Cost.);

RAVVISATA, pertanto, per le motivazioni sopra indicate la necessità di:

- promuovere, in via di assoluta priorità e urgenza, la questione di legittimità costituzionale avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità delle citate disposizioni, previa sospensione cautelare dell'efficacia delle medesime;
- invitare il Vice Presidente della Regione a promuovere, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, l'impugnazione del citato decreto-legge, previa sospensione cautelare, mediante ricorso avanti la Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio Regionale;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;



172 - 7 MAR. 2010 *fa*

All'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante "Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 marzo 2010, n. 54) e, in particolare, dell'articolo 1 (Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108) e dell'articolo 2 (Norma di coordinamento del procedimento elettorale);
- di invitare il Vice Presidente della Regione a promuovere, ai sensi dell'art. 41, comma 4, dello Statuto, l'impugnazione del citato decreto-legge, previa sospensione cautelare, mediante ricorso avanti la Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio Regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa all'Area Avvocatura dal Direttore della Direzione Regionale Protezione Civile - Attività della Presidenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

- 7 MAR. 2010

